

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO
PER L’ATTIVITA’ DEL FONDO DI ROTAZIONE DELL’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

Art. 1

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 6 del 13 marzo 2018, disciplina la formazione dell’albo-elenco (long-list) degli Avvocati del libero foro per l’affidamento degli incarichi stragiudiziali e/o giudiziali finalizzati all’attività di recupero crediti del “fondo di rotazione” dell’Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), nonché le modalità di conferimento e le principali condizioni giuridiche ed economiche degli incarichi professionali nel rispetto dei principi di economicità, concorrenzialità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, rotazione esplicitati nell’art.4 del decreto legislativo 18/4/2016, n.50 (codice dei contratti pubblici), nell’atto di regolazione e di indirizzo dell’ANAC, redatto in applicazione dell’art.213, comma 2, del suddetto codice, nonché nella giurisprudenza più recente della Corte dei conti e del C.d.S..

Art. 2

ISTITUZIONE ALBO-ELENCO (LONG-LIST)

E’ istituita la long list degli avvocati esterni del libero foro abilitati a partecipare alle procedure funzionali all’affidamento degli incarichi stragiudiziali e/o giudiziali per l’attività di recupero crediti del “fondo di rotazione” dell’Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.).

L’istituzione dell’Albo-Elenco non obbliga l’Ente di Sviluppo Agricolo a procedere ad affidamenti.

Alla long list potranno iscriversi gli Avvocati che presenteranno la relativa domanda a mezzo PEC e dimostreranno di essere in possesso di requisiti di cui al presente regolamento, fermo restando la validità degli incarichi già in atto conferiti. La long-list sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente di Sviluppo Agricolo e i nominativi dei professionisti richiedenti l’iscrizione, i cui requisiti dichiarati consentono di farne parte, sono inseriti nell’Albo-Elenco in ordine strettamente alfabetico.

Art. 3

REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO-ELENCO

Il Fondo di Rotazione curerà con cadenza mensile l’aggiornamento della long-list che sarà immediatamente operativa dal momento della pubblicazione sul sito web dell’Ente dell’atto ad evidenza pubblica di iscrizione.

I professionisti, singolarmente o come associazioni professionali, interessati all’inserimento nella suddetta long list, dovranno presentare, una domanda in carta libera redatta in forma di autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., secondo lo schema allegato al presente Regolamento (Allegato “A”) nella quale dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti e dichiarare le circostanze di seguito indicate:

- Nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, partita IVA, indirizzo dello studio, con indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;

- di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati da almeno quattro anni (indicare data e il numero di iscrizione ed il Consiglio dell'Ordine di appartenenza), ed eventuale iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati patrocinanti presso la suprema Corte di Cassazione;
- di avere comprovata esperienza professionale in materia di diritto civile ed in particolar modo nelle procedure esecutive.

L'esperienza posseduta dovrà essere dimostrata indicando puntualmente le procedure esecutive ed i giudizi patrocinati nella materia sopracitata e i risultati conseguiti.

- di non aver riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari al di sopra della censura, né di essere attualmente sottoposto a procedimenti disciplinari;
- di non assistere, difendere e/o rappresentare soggetti terzi, pubblici o privati, in controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in essere, al momento della presentazione della domanda, contro l'Ente di Sviluppo Agricolo;
- di non trovarsi in posizione di conflitto con l'Ente di Sviluppo Agricolo;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
- di non essere in condizioni che limitano o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali/assistenziali;
- di essere titolari di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016;
- di autorizzare l'Ente di Sviluppo Agricolo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco secondo quanto indicato nel presente avviso;
- dichiarazione di presa d'atto e di accettazione che l'inserimento nell'Albo non fa sorgere alcun diritto all'affidamento di incarichi professionali da parte dell'Ente di Sviluppo Agricolo né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente;
- dichiarazione di presa d'atto e di accettazione senza condizione o riserva di tutto quanto disposto dal presente Regolamento, ivi compresi i criteri di determinazione del corrispettivo professionale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dall'Ente.
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'E.S.A. per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense;
- dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

Alla domanda di partecipazione va allegato il curriculum formativo, datato e sottoscritto, unitamente alla copia di valido documento d'identità, copia del codice fiscale e della partita IVA, nonché copia di eventuale polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi. L'eventuale presenza di condizioni ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego viene comunicato formalmente. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare periodicamente aggiornamento dei loro curricula e della documentazione annessa.

Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione. Non possono, altresì, essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

L'Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei curricula, nonché di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

La domanda dovrà pervenire mediante PEC al seguente indirizzo:

fondo.rotazione@pec.enteseviluppoagricolo.it - riportando come oggetto "Partecipazione all'avviso istituzionale per l'inserimento nell'Albo-Elenco (long-list) degli Avvocati esterni del libero Foro per il Fondo di rotazione dell'E.S.A.".

Art. 4

Condizioni e modalità di conferimento

La deliberazione del C.d.A. n. 6 del 13 marzo 2018 costituisce parte essenziale ed integrante del presente regolamento.

Le condizioni e le modalità di conferimento avvengono con la procedura di seguito indicata:

- 1) L'Ente provvede a pubblicare sul proprio sito Web i dati essenziali, nel rispetto della privacy, relativi alle pratiche che si intendono assegnare per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei prestatori insolventi.
- 2) Entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione i professionisti iscritti nella long-list che intendono partecipare al procedimento finalizzato al conferimento dell'incarico presentano a mezzo Pec l'offerta economica, corredata da ogni altro documento attestante eventuale attribuzione di punteggio.
- 3) Per il conferimento dell'incarico, l'E.S.A. terrà conto dei risultati conseguiti attraverso la procedura di comparazione delle offerte pervenute da parte degli Avvocati iscritti al suddetto Albo-elenco, effettuata da apposita Commissione interna, nominata dal Presidente del C.D.A., la quale procederà nella scelta secondo i criteri generali indicati nell'art.1 del presente regolamento (**economicità, concorrenzialità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, rotazione**), nonché, in particolare, attraverso un meccanismo di valutazione ponderabile di seguito indicato (punteggio di laurea, anzianità di iscrizione albo Avvocato e albo Avvocato Cassazionista, specializzazioni e esperienza professionale in materia di recupero crediti, consequenzialità e complementarità con altri incarichi con particolare riferimento ai risultati conseguiti, maggior ribasso dell'offerta sulla base dei parametri ministeriali 2014, disciplinati dal DM 55/2014 "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*") liberamente indicato sulla base delle specifiche esigenze di tutela legale con la facoltà di individuare di volta in volta, a proprio insindacabile giudizio, una soglia mobile oltre la quale l'offerta non sarà presa in considerazione perché eccessivamente bassa e non ragionevolmente seria.

ART. 5
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO – INDICATORI DI VALUTAZIONE

A) PUNTEGGIO DI LAUREA

Fino a 99	punti 05
Da 100 a 110 con lode	punti 08

B) ANZIANITA' ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI

Da 4 anni e fino a 10 anni	punti 05
Da 10 anni e un giorno fino a 20	punti 08
Da 20 anni e un giorno	punti 10

C) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI CASSAZIONISTI

punti 05

D) COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI ESECUTIVI

1) numero di giudizi trattati con proprio patrocinio e risolti con esito positivo, negli ultimi 3 anni, non valutabili ai sensi del successivo punto 2) 0,5 punti per ogni giudizio - fino ad un massimo di 7 punti;

N.B.: per l'attribuzione del punteggio dovrà essere prodotta copia della sentenza.

2) patrocini legali conferiti da Pubbliche Amministrazioni negli ultimi 3 anni, non valutabili ai sensi del precedente punto 1) (0,5 punti per ogni incarico - fino a un massimo di 12 punti);

N.B.: per l'attribuzione del punteggio dovrà essere prodotta copia della Delibera e/o Determinazione di incarico;

3) incarichi di studio, di ricerca o di consulenza conferiti dalla Pubblica Amministrazione in materia legale negli ultimi 3 anni (0,5 punti per ogni incarico - fino a un massimo di punti 1);

N.B.: per l'attribuzione del punteggio dovrà essere prodotta copia dell'atto di conferimento dell'incarico;

4) documentata attività di pubblicazioni giuridiche nell'ambito delle materie di competenza delle pubbliche amministrazioni (0,5 punti per ogni pubblicazione - fino a un massimo di punti 1);

E) CASI DI CONSEQUENZIALITÀ E COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI INCARICHI PRECEDENTEMENTE CONFERITI DALL'E.S.A. AVENTI LO STESSO OGGETTO RISOLTI CON IL RECUPERO DEL CREDITO

Punti 1 a procedimento e fino ad un massimo di punti 20

F) OFFERTA ECONOMICA

- compenso offerto per lo svolgimento esaustivo dell'incarico. L'importo offerto dovrà ritenersi relativo all'intera fase stragiudiziale e giudiziale (dalla fase dello studio a quella decisoria) e comprensivo degli oneri accessori (punti da 1 a 20 in funzione dei ribassi presentati).

La valutazione della Commissione potrà tenere conto, purché motivata, di altri elementi di comparazione.

Art. 6

Cancellazione dall'elenco e revoca degli incarichi

Si provvederà all'immediata cancellazione dalla long list dell'avvocato che:

- abbia perso i requisiti richiesti dall'amministrazione nel presente Regolamento;
- abbia rinunciato senza giustificato motivo all'incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidato;
- abbia formalizzato la propria richiesta di cancellazione dall'elenco.

La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati danno luogo, sentito il professionista, alla revoca dell'incarico conferito, nonché alla cancellazione dalla long list.

Art. 7

Erogazione delle spese e dei compensi professionali

I compensi per il recupero del credito verranno determinati secondo le offerte di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche; tale modalità di calcolo troverà applicazione anche per l'attività stragiudiziale e/o per l'attività di mediazione.

Qualora l'importo liquidato in giudizio a carico della controparte sia superiore al compenso pattuito, la differenza sarà riconosciuta e corrisposta all'Avvocato.

Il professionista a seguito del conferimento dell'incarico ha diritto a ricevere un anticipo sui compensi nella misura dei minimi delle attività da svolgere, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute e/o da sostenere (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: contributo unificato, marche da bollo, visure, etc.), eventuali spese aggiuntive (ad esempio C.T.U., notai per redazione certificazione ipocatastale ecc.) saranno corrisposte direttamente dall'Ente al professionista incaricato (C.T.U., notaio ecc.) a presentazione parcella. Per attività prestata dall'Avvocato nei giudizi iniziati, si liquidano i compensi, calcolati secondo le modalità previste dal presente articolo, maturati fino alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, o di dichiarazione di credito irrecoverabile si liquidano i compensi maturati sino alla fase nella quale è intervenuta la transazione, senza alcun aumento.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

La liquidazione del compenso avverrà dietro presentazione di fattura elettronica secondo la normativa vigente in materia.

Art. 7

Pubblicità

Per l'iscrizione nella long list l'Ente provvederà a pubblicare il presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai professionisti in sede di partecipazione all'Avviso è finalizzato unicamente all'espletamento delle procedure di predisposizione dell'elenco ed avverrà presso l'azienda con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei, o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi, rivolgendo le richieste all'Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia.

Art. 9

Norme di salvaguardia

il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare inutili ed onerose procedure qualora risultasse estremamente improbabile il recupero del credito, su proposta formale del legale eventualmente incaricato e/o degli uffici del Fondo e del Direttore generale, ha la facoltà di approvare atto di transazione o di dichiarare il credito irrecuperabile con apposita deliberazione.

Art. 10

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente regolamento e nella deliberazione del C.d.A. n. 6 del 13 marzo 2018, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 11

Efficacia ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di Sviluppo Agricolo.